

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI
DISTRETTO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 5 FINALESE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 11 COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE
DELLA LIGURIA 24 MAGGIO 2006, N.12 E SS. MM E II.**

Richiamata la seguente normativa:

legge 8 novembre 2000 n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*);

legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (*Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*) che all'articolo 11 istituisce il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario quale organismo politico di programmazione, responsabile dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*) che al capo III definisce funzioni ed organizzazione del Distretto sanitario e sociosanitario;

deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 1164 (*Indirizzi alle Aziende Sanitarie e ai Comuni per l'avvio dei Distretti Sociosanitari, ai sensi della l.r. 24 maggio 2006, n.12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari"*) con la quale è stata definita l'organizzazione dei Distretti Sociosanitari, intesi come dimensione territoriale nella quale si realizzano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni integrate sociosanitarie;

deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2006, n. 1376, e successive modifiche, (*Approvazione, ai sensi dell'art.62 della L.R. 12/2006 "Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari", dei confini e dell'organizzazione degli ambiti territoriali sociali della Liguria*);

legge regionale 19 luglio 2013, n. 25 (*Modifiche alla Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari"*);

**REGOLAMENTO CONFERENZA DI DISTRETTO DEL
DISTRETTO SOCIALE N.5 FINALESE**

**Art. 1)
Conferenza di Distretto**

E' istituita la Conferenza di Distretto che esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e verifica per l'integrazione delle funzioni sociali complesse, sociosanitarie e sanitarie, di cui – rispettivamente - agli articoli 3-septies e 3-quinquies del d.lgs. 502/92 e ss.mm. e ii., come indicato dalla Legge regionale n. 12/2006 e ss. mm. e ii. e dalla normativa di riferimento.

I confini territoriali del Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del d.lgs. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni.

La Conferenza di Distretto è costituita dai Sindaci dei Comuni compresi nella delimitazione territoriale del Distretto sociosanitario o da loro Assessori /Consiglieri delegati.

Art.2) Organi

Sono organi della Conferenza di Distretto :

- l'Assemblea dei Comuni afferenti al Distretto, di seguito più brevemente detta Conferenza di Distretto;
- il Presidente;
- il Comitato di rappresentanza.

I Sindaci possono delegare permanentemente l'Assessore o il consigliere competente in materia.

Art. 3) Sede della Conferenza di Distretto

La Conferenza di Distretto ha sede presso il Comune di Finale Ligure in qualità di capofila del Distretto sociosanitario.

Art.4) Durata in carica

I Sindaci o loro delegati della Conferenza di Distretto, di cui all'art. 2, restano in carica per la durata del loro mandato nei rispettivi Comuni di appartenenza

Art.5) Funzioni e competenze

La Conferenza di Distretto esercita le funzioni previste dalla l.r.12/2006 e dalla l.r. 41/2006 ed in particolare provvede a:

- riconoscere al Sindaco o all'Assessore delegato del Comune capofila di

- Distretto il ruolo di Presidente;
- definire l'articolazione territoriale degli Ambiti Territoriali Sociali di cui all'art.6 della l.r. 12/2006;
- definire l'organizzazione distrettuale e stabilire le linee d'indirizzo agli ambiti territoriali sociali per assicurare l'erogazione delle prestazioni di cui all'art.10 c. 2 della l.r. 12/2006, individuando altresì quali funzioni sono gestite, a livello sovraterritoriale, direttamente dal distretto;
- individuare le risorse di personale, finanziarie, strumentali, di beni e servizi, necessari alle attività;
- definire funzioni, attività e compiti dei coordinatori di Ambito Territoriale Sociale nel loro ruolo di membri dello Staff (o Segreteria Tecnica) del Direttore di Distretto Sociale;
- individuare, d'intesa con il Direttore Generale dell'ASL 2 Savonese, gli obiettivi di integrazione, la localizzazione dei servizi e dei presidi, di cui all'art.3 quinquies del d.lgs.502/92 e ss.mm.ii., le risorse per l'integrazione sociosanitaria, le quote rispettivamente a carico dei Comuni e dell'Azienda, secondo quanto previsto nella Convenzione stipulata fra il Distretto Sociale e l'ASL 2 Savonese in materia di integrazione sociosanitaria;
- predisporre ed approvare, nell'ambito delle linee generali di indirizzo definite dal Piano Sociale Integrato Regionale, il programma delle attività sociali distrettuali, quale parte integrante della pianificazione del Distretto e, d'intesa con il Direttore Generale dell'ASL, il Piano del Distretto;
- esprimere il parere in merito al Programma delle Attività Territoriali, di cui all'art. 3 quater c. 2 e 3 del d. lgs. 502/92 e ss.mm.ii., presentato dal Direttore Generale dell'ASL;
- esprimere il parere, obbligatorio ma non vincolante, sul Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 delle l.r. 12/2006;
- valutare la congruenza dei programmi distrettuali verificandone la coerenza con gli indirizzi regionali, in particolare per quanto concerne i progetti in conto capitale e l'individuazione delle priorità degli interventi proposti;
- valutare l'attribuzione di competenze, rispettivamente dei Comuni e del Distretto Sociale, in merito alle funzioni sociali ed amministrative in materia di vigilanza e controllo sui servizi e sulle strutture sociali, sociosanitarie e socioeducative;
- promuovere forme di coordinamento e integrazione di progetti e di servizi sociali e di questi con altri servizi, con particolare attenzione all'integrazione delle politiche relative al ben-essere dei cittadini ed all'affermazione dei diritti di cittadinanza;
- coinvolgere, nell'ambito dei processi di programmazione e pianificazione, le organizzazioni più rappresentative del Terzo Settore e gli altri soggetti presenti sul territorio che concorrono alla realizzazione del sistema integrato;

Art.6)

Funzionamento degli organi

- **Conferenza di Distretto**

La Conferenza di Distretto è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno quattro volte l'anno. In seduta straordinaria è convocata ad iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti la Conferenza. Le sedute sono

convocate dal Presidente mediante avviso scritto a **mezzo PEC o e-mail** almeno **otto giorni** prima della data prevista per la seduta e devono contenere l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione deve pervenire **almeno ventiquattro ore prima**. Le proposte di deliberazione sottoposte alla Conferenza di Distretto devono pervenire ai componenti della Conferenza almeno nei quattro giorni antecedenti la seduta; nel caso di urgenza l'invio delle proposte deve essere contestuale alla convocazione.

Le sedute hanno luogo, di regola, nella sede del Comune capofila di Distretto. La Conferenza è legittimamente insediata quando sono presenti i due terzi dei Sindaci dei Comuni membri della Conferenza. Le sedute ordinarie sono valide quando sono presenti un numero di componenti tale da rappresentare la metà più uno dei cittadini residenti.

La Conferenza di Distretto è presieduta dal Presidente. In caso di sua impossibilità presiede il Sindaco/Assessore o consigliere delegato del Comune con il maggior numero di abitanti.

Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e ne controlla la validità. Le decisioni della Conferenza di Distretto sono adottate a maggioranza semplice dei votanti e gli astenuti si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta. In caso di parità si prenderà in considerazione, per l'efficacia del voto, il numero dei residenti nei singoli Comuni.

Qualora la Conferenza di Distretto non possa deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta. Della circostanza viene redatto apposito verbale con indicazione dei nominativi degli intervenuti. La votazione si effettua per alzata di mano o per dichiarazione verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni della Conferenza di Distretto hanno carattere vincolante per i Comuni, singoli e nelle forme associate, che ne fanno parte e per il Distretto Sociale.

I Sindaci sono tenuti ad informare la Conferenza di tutti gli atti inerenti iniziative, progetti, programmi, richieste di contributi e quant'altro, in materia di servizi sociali e socio-sanitari, a qualsiasi titolo deliberato nel proprio Comune, al fine di facilitare il compito di monitoraggio per una più puntuale programmazione distrettuale.

Alle riunioni della Conferenza di Distretto partecipa il Direttore di Distretto Sociale e, previa esplicita convocazione, i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali. La redazione del verbale è a cura dello staff di segreteria, con la supervisione del Direttore di Distretto Sociale.

Ai lavori della Conferenza di Distretto possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

Ogni verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore di Distretto Sociale, viene trasmesso entro 15 giorni ai singoli componenti della Conferenza, per presa visione e per eventuali modifiche ed integrazioni; in assenza di osservazioni il verbale ed il suo contenuto si considera approvato ed operativo; in ogni caso il verbale deve essere letto

alla seduta successiva per provvedere alla ratifica formale dell'approvazione.

La Conferenza di Distretto può definire modalità diverse di voto in caso di deliberazioni riguardanti persone.

I verbali della conferenza di Distretto hanno natura deliberante e vengono pubblicati in apposita sezione dell'area trasparenza del Comune capofila.

- **Presidente**

Il Presidente della Conferenza è il Sindaco/Assessore del Comune capofila.

Il Presidente:

- rappresenta la Conferenza di Distretto nei rapporti istituzionali e nel Comitato di Rappresentanza dei Sindaci dell'ASL n. 2 Savonese;
- convoca e presiede la Conferenza e le riunioni del Comitato di rappresentanza e vigila sul corretto funzionamento degli organismi che rappresenta;
- individua, d'intesa con i Presidenti dei Distretti della Conferenza dei Sindaci dell'ASL, il Direttore di Distretto Sociale - di uno dei Distretti ricompresi nella Conferenza stessa – quale componente il Coordinamento Tecnico che assicuri il supporto ai lavori della Conferenza dei Sindaci dell'ASL..

- **Comitato di rappresentanza**

Il Comitato di rappresentanza della Conferenza è composto dal Presidente della Conferenza e dai Presidenti delle Conferenze di Ambito ricomprese nel territorio del Distretto.

La Conferenza di Distretto può delegare il Comitato di rappresentanza a svolgere le seguenti attività:

- la predisposizione delle istruttorie preparatorie per le decisioni da sottoporre e/o far approvare alla Conferenza di Distretto;
- l'attuazione degli indirizzi generali approvati dalla Conferenza dei Sindaci di Distretto;
- l'esercizio di quanto delegato dalla Conferenza al Comitato di rappresentanza;
- il monitoraggio della realizzazione di quanto previsto nelle presenti linee guida e dalla convenzione stipulata con l'ASL per la gestione integrata e coordinata dei servizi sociosanitari.

Il Comitato di rappresentanza si avvale del supporto tecnico del Direttore di Distretto Sociale.

Art. 7)
Direttore di Distretto Sociale

Il Direttore di Distretto Sociale è un funzionario/Dirigente in possesso dei requisiti di

cui all'art. 24 della legge regionale della Liguria n. 12/2006 messo a disposizione dal Comune capofila del Distretto Sociosanitario.

L'attuazione delle funzioni sociali complesse e sociosanitarie è affidata al Direttore di Distretto Sociale che si avvale di uno Staff - o Segreteria Tecnica - di cui fanno parte i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali (nucleo mobile) e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile, che costituisce il nucleo permanente della Segreteria Tecnica.

Il Direttore di Distretto, unitamente al Direttore di Distretto Sanitario, forma l'Unità Distrettuale del Distretto Sociosanitario le cui funzioni sono disciplinate nella convenzione tra Comuni e ASL per la gestione integrata e coordinata dei servizi sociosanitari.

Art.8)

Risorse finanziarie

La Regione provvede in via sussidiaria al sostegno degli oneri relativi al funzionamento organizzativo e alle attività del Distretto, secondo quanto previsto nel Piano Sociale Integrato Regionale, ad integrazione delle risorse comunali. Le risorse finanziarie distrettuali sono inoltre integrate da ulteriori finanziamenti sia a livello regionale che statale, legati a specifiche progettualità. E' possibile, qualora se ne ravvisi la necessità, che sia richiesto il concorso finanziario da parte degli ATS afferenti al territorio distrettuale per la gestione adeguata delle attività distrettuali. Il Distretto eroga annualmente agli ATS quote spettanti del Fondo sociale regionale e nazionale indistinto, sulla base di una percentuale di riparto stabilita attraverso la verifica di indicatori socio-economico-demografici (N° abitanti per ciascun ATS al 31 dicembre dell'anno precedente e ultimo bilancio consuntivo degli ATS). La quota da destinare agli ATS viene stabilita annualmente sulla base dell'entità del Fondo sociale regionale e nazionale. Nell'eventualità di attività svolte per conto del Distretto da parte di operatori degli ATS, che comportino un esborso economico da parte dei Comuni di appartenenza, verrà valutata di volta in volta dalla Conferenza di Distretto la possibilità di rimborsi da parte del Distretto. Il Comune sede di Distretto deve obbligatoriamente segnalare in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata che in uscita, affinché la Conferenza di Distretto possa prenderne atto e provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti. La Conferenza di Distretto approva il bilancio del Distretto almeno un mese prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'ente capofila. La Conferenza di Distretto, entro il 10 novembre di ogni anno deve approvare, qualora se ne renda necessario per sopravvenute esigenze od urgenze, le variazioni contabili che si rendono occorrenti al Bilancio di Distretto, in modo da permettere ad ogni Comune/ Ambito di trascrivere tali modifiche nei rispettivi bilanci di competenza. Il documento contabile consuntivo di ciascun anno di riferimento deve essere approvato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto da parte del Comune capofila.

Art.9)

Durata

Il presente Regolamento diventa operativo dopo l'approvazione da parte di tutti i Consigli comunali.

Il Regolamento resta in vigore, salvo richieste di modifica e/o variazioni da parte dei Sindaci o loro delegati.

Art.10)

Collegio di vigilanza

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento è svolta, ai sensi dell'art.34 comma 7 del D.lgs n.267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni del Distretto o loro delegati presieduto dal Presidente della Conferenza di Distretto e che di regola si riunisce annualmente.

Art. 11

Disposizioni finali

Le parti regolano in aderenza ai principi del presente Regolamento le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica all'interno dello stesso.